



# Comune di Montegrotto Terme

PROVINCIA DI PADOVA

---

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELLA FOGNATURA COMUNALE

RELATIVO ALLE ACQUE NERE E ACQUE BIANCHE

Adottato con delibera del  
C.P. n. 185 del 10.5.1978

Aggiornato con delibera del  
Consiglio Comunale n. 41  
del 31 marzo 1980

IL SINDACO  
(Bellotto Genesio)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Giuseppe De Lisi)



Art. 1 - DEPURAZIONE DELLE ACQUE NERE E BIANCHE E IMMISSIONE NELLA RETE SEPARATA

Il presente regolamento disciplina le immissioni nei collettori della rete di fognatura separata di Montegrotto Terme e l'uso di tutte le opere di allontanamento e di trattamento delle acque usate dichiarate di pubblica utilità.

La fognatura in oggetto si articola in due distinte reti "Bianche e Nere".

a) Tutte le acque bianche e solo queste dovranno essere immesse nella rete bianca.

Si definiscono acque bianche:

- le acque meteoriche provenienti da tetti, terrazze, solari, cortili, giardini, ecc..;
- le acque di lavaggio e di inaffiamento di spazi scoperti, purchè non inquinati;
- le acque di filtrazione dai sotterranei, dalle cantine e dal sottosuolo in genere;
- le acque innoque provenienti da insediamenti produttivi (per esempio le acque pulite di refrigerazione);
- vanno per ragioni tecniche considerate bianche anche le acque reflue termali;
- in ogni caso tutte le acque che, a giudizio dell'Ufficio Comunale di Igiene e Sanità non siano ritenute pericolose per la salute pubblica o moleste (per odore, colore, aspetto) o pregiudizievoli per la fauna ittica;
- le acque di raffreddamento degli insediamenti produttivi per il loro contenuto eventuale di additivi chimici quali anticorrosivi, antincrostanti, ecc., potranno essere considerate bianche e quindi immesse nella relativa rete se previamente depurate;
- le acque termali parimenti saranno considerate bianche, e come tali immesse nella rete, nel rispetto della Tb C di quanto previsto nella legge 319 del 10.5.76 e n. 650 del 24.12.79.

b) Tutte le acque nere e solo queste dovranno essere immesse mediante apposite tubature nella rete nera.

Si definiscono acque nere le acque che attualmente o potenzialmente contengono una flora patogena e/o siano ricche di sostanze organiche facilmente putrescibili. Sono da ritenersi "nere", perciò:

- le acque usate domestiche, provenienti dalle latrine, dagli orinatoi, dagli acquai, dai lavatoi (anche elettrodomestici), dai lavabi ecc..;

in altri termini tutte le acque usate per l'allontanamento delle deiezioni, per la pulizia della persona, della casa e degli effetti personali;

- le acque usate provenienti da insediamenti produttivi;
- le acque che a giudizio dell'Ufficio Comunale di Igiene e Sanità siano da ritenersi pericolose per la salute pubblica o moleste o pregiudizievoli per la fauna ittica.

Art. 2 - IMMISSIONE DELLE ACQUE

L'immissione nelle due reti di questi due tipi di acque dovrà avvenire secondo le modalità previste dal presente regolamento, e nel rispetto della legge n. 319 del 10.5.76 e successivi regolamenti di esecuzione.

Art. 3 - SCARICHI SPECIALI E LORO PRECARIETA'

Quando sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nei condotti fognari stradali esistenti le acque nere, l'Autorità Regionale potrà permettere che vengano provvisoriamente immesse in altri canali pubblici e privati, previa efficace depurazione e in rispetto alla sopraccitata legge n. 319 del 10.5.1976 e successive emanazioni.

Detti impianti di depurazione dovranno essere sempre mantenuti in perfetto stato di funzionamento e saranno soggetti a speciale sorveglianza da parte dell'Autorità Comunale, la quale potrà liberamente far eseguire verifiche, prelevando anche campioni di acque, e revocare il permesso, ove trovasse non osservate od inefficienti le cautele intese ad evitare qualsiasi nocimento alla pubblica igiene.

Per quanto riguarda il risanamento delle acque, in generale, si rimanda alla legge n. 319 del 10.5.1976 e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare all'Art. 4 e Art. 14 di detta legge.

Il primo ed il secondo comma di quest'ultimo articolo recitano:  
- gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purchè osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale e che gestiscono la pubblica fognatura;  
- la disciplina degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sarà definita dalle Regioni con i rispettivi impianti di risanamento delle acque di cui all'Art. 4 della presente legge.

Si dovranno quindi tenere in considerazione ed applicare sia il Regolamento edilizio che il regolamento d'igiene.

Art. 4 - AVVISO PER GLI ALLACCIAMENTI ALLE CONDOTTE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

All'entrata in vigore del presente regolamento da parte dell'Autorità Comunale ne sarà data ampia notizia alla popolazione mediante affissione di manifesti in luoghi pubblici.

In occasione dell'approvazione alla costruzione di ciascun tronco di fognatura interessante un determinato territorio, l'Autorità Comunale provvederà a far eseguire una rilevazione di tutti gli scarichi di ogni insediamento civile compreso della zona interessata delle vasche biologiche e dei pozzi neri esistenti.

Per ogni fabbricato o gruppo di fabbricati verrà redatto un progetto di allacciamento con il relativo computo metrico estimativo.

L'Autorità Comunale provvederà a notificare ai proprietari dei fabbricati, a mezzo di raccomandata R.R., la soluzione progettata ed il relativo importo richiesto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata il proprietario del fabbricato dovrà comunicare al Comune se intenda affidare la costruzione dell'allacciamento alla fognatura al Comune o alla Ditta da questi autorizzata o preferisca realizzarla in proprio.

Qualora il proprietario del fabbricato non risponda entro 30 giorni, il Comune sarà autorizzato all'esecuzione dei lavori ed il preventivo di spesa si intenderà automaticamente accettato.

Se il proprietario del fabbricato intende invece realizzare l'allacciamento in proprio, dovrà dare comunicazione al Comune delle proprie decisioni, sempre nel termine dei 30 giorni dalla notifica e contemporaneamente dovrà inoltrare domanda al Comune stesso per la concessione dell'occupazione del suolo pubblico per la durata dei lavori.

L'utente dovrà pagare al Comune le spese per l'esecuzione del progetto e quelle per l'assistenza da parte dell'Ufficio Tecnico che verranno stabilite con regolare delibera.

L'Ufficio Tecnico del Comune in questo caso avrà il compito di sorvegliare che i lavori di allacciamento, vengano eseguiti a regola d'arte, che vengano impiegati i materiali stabiliti e che vengano prese tutte le misure di sicurezza per il traffico stradale stabilite dal Codice della strada per l'esecuzione dei lavori sul suolo pubblico.

Il proprietario del fabbricato è l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione e di terzi per i danni che venissero causati a cose o persone durante l'esecuzione dei lavori.

Se i lavori di allacciamento della proprietà privata alle condotte fognarie principali (ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale, dei marciapiedi, le sistemazioni dei cavi elettrici, delle tubazioni di acquedotto, di acque termali, ecc.) verranno eseguiti dal Comune o da Ditte da esso delegate, esse saranno sempre e totalmente a carico del proprietario del fabbricato.

#### Art. 5 - TERMINE PER L'ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

Per i fabbricati esistenti prima della costruzione della fognatura l'allacciamento (sia che esso venga costruito dal Comune per conto dell'utente, sia che esso venga costruito dall'utente direttamente) dovrà essere eseguito entro due mesi dalla concessio-

ne di occupazione del suolo pubblico di cui all'Art. 4, semprechè in tale data il collettore di fognatura sia entrato in esercizio ed, in caso negativo, a far tempo dal momento in cui ciò si è verificato.

I progetti dei fabbricati che verranno costruiti dopo la posa in opera della fognatura e saranno inviati al Comune per l'approvazione, dovranno contenere anche i particolari dell'allacciamento alla fognatura, allacciamento che dovrà essere comunque realizzato prima del rilascio della licenza di abitabilità.

#### Art. 6 - COSTO DEGLI ALLACCIAMENTI DA ADDEBITARE AI PRIVATI

Qualora le opere di allacciamento alla fognatura degli insediamenti civili dovessero venire eseguite dal Comune in diretta economia, i prezzi da fatturare ai privati non potranno essere superiori a quelli pagati dal Comune all'impresa esecutrice dei lavori di posa in opera della condotta e quelli correnti praticati al momento dell'esecuzione dei lavori da altre imprese.

Detti importi verranno riscossi dal Comune tramite il Tesoriere Comunale con le modalità previste dalla legge.

#### Art. 7 - RIPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO

Le riparazioni a tutte le tubazioni esistenti in sede stradale sono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese.

Ove però in tali tubazioni si constatassero rotture o ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza o trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti, tutte le spese occorrenti per le riparazioni saranno a carico del proprietario dello stabile.

Le riparazioni delle tubazioni ricadenti nel sottosuolo privato saranno a carico dell'utente.

#### Art. 8 - PROPRIETA' DEGLI ALLACCIAMENTI

Le tubazioni in sede stradale che servono all'allacciamento degli stabili alla rete di fognatura stradale restano di esclusiva proprietà del Comune.

## Art. 9 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

Per le immissioni nella fogna stradale si dovrà approfittare solamente degli imocchi predisposti durante la costruzione della fognatura e la tubazione privata non dovrà eccedere i diametri degli imocchi medesimi. A tale scopo, per progetti dei nuovi fabbricati, il Comune fornirà a richiesta tutte le indicazioni necessarie perchè il progetto di fognatura dello stabile possa essere coordinato alla condizione della fognatura stradale esistente.

Le tubazioni private di scarico di ogni singolo stabile, di massima, dovranno essere condotte e allacciate direttamente e separatamente al canale fognario stradale, salvo casi speciali da determinarsi dall'Autorità comunale.

Gli allacciamenti dovranno venire eseguiti secondo i disegni allegati al presente regolamento; solo in via eccezionale l'Amministrazione comunale potrà concedere deroghe quando non sia possibile seguire gli schemi predetti.

Le condotte di allacciamento delle acque nere, comprendenti tubi, pezzi speciali e raccordi, dovranno essere in ghisa o in gres ceramico.

I tubi di cemento sono usati solo per lo scarico delle acque bianche e calde.

## Art. 10 - MODIFICA DI ALLACCIAMENTI

Qualora per fatto del proprietario dello stabile e col consenso dell'Amministrazione comunale si dovessero introdurre modificazioni agli scarichi di cui sopra, esse saranno eseguite a spese del proprietario stesso. Anche queste opere verranno eseguite e liquidate nei modi prescritti dall'Art. 4 e 7.

Qualora per necessità dell'Amministrazione comunale si dovessero modificare gli allacciamenti, queste opere verranno eseguite a cura e spese del Comune.

## Art. 11 - SCARICHI VIETATI

E' assolutamente vietato immettere sia nella rete fognaria bianca che in quella nera:

- acque, liquami o sostanze che in qualsiasi modo danneggino i manufatti;

- benzina, benzolo, oli combustibili o qualsiasi sostanza solida o liquida infiammabile o splosiva;
- qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità tale da danneggiare o interferire con i processi di depurazione naturale o artificiale dei liquami o che possa costituire pericolo per l'incolumità degli uomini, degli animali, delle piante o dei beni materiali o che comunque possa creare pubblico disagio, nuocere alle acque recipienti o all'impianto di depurazione;
- qualsiasi scarico con pH inferiore a 5,5 superiori ad 8;
- sostanze solide o viscosi in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni anche parziali delle condotte, o rallentare il deflusso dei liquami, o produrre interferenze con il regolare funzionamento del sistema fognario e depurante, come per esempio cenere, sabbia, foglie, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materie plastiche, legno, spazzatura, sangue intero, visceri, pelli, carnicci, fanghi degli impianti di depurazione, solidi e liquidi contenenti componenti radioattivi.

Il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione.

#### Art. 12 - SCARICHI DELLE ACQUE BIANCHE

Le acque bianche verranno convogliate, a spese dell'utente, alla relativa rete bianca di fognatura.

E' vietato nel modo più assoluto scaricare acque bianche nella rete fognaria prevista per le sole acque nere.

Qualora non esistesse la rete fognaria bianca e non fosse in programma la sua costruzione, l'Amministrazione Comunale di volta in volta autorizzerà l'utente al convogliamento dello scarico di esse in punti prescelti, di comune accordo e in terreni atti ad assorbirle naturalmente, senza che si abbiano a formare impaludamenti o situazioni di insalubrità per le zone circostanti.

Qualora lo scarico delle acque meteoriche avvenga nella rete di fognatura bianca, e la zona di raccolta non sia asfaltata o selciata, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'utente, e a sue totali spese, la costruzione di una vasca di sedimentazione, al fine di evitare il trasporto solido nei collettori di fogna.

Il controllo e la pulizia di dette vasche sarà a totale carico dell'utente.

#### Art. 13 - SCARICHI DI ACQUE TERMALI

Le acque termali saranno immesse nella rete bianca nel rispetto di quanto previsto dalla tabella C della legge n. 319 del 10 maggio 1976 che qui di seguito viene integralmente riportata.

TABELLA C

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
1	pH	5,5-9,5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2	Temperatura °C	—	Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale. Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione.
3	Colora		Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri.
4	Odore		Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce «materiali grossolani» si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura.
6	Materiali sedimentabili ml/l	2	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali in sospensione totali mg/l	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto di depurazione (*)	Per «materiali in sospensione» totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 µ.
8	BOD, mg/l	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione (**)	
9	COD mg/l	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione (***)	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.

(\*) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 200.  
(\*\*) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 250.  
(\*\*\*) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 500.

L'Autorità Comunale ha comunque il diritto di imporre l'installazione di intercettori di fango, allorchè la presenza di esso in sospensione minacci il buon funzionamento della condotta fognaria.

Art. 14 - SCARICHI DI ACQUE NERE

Le acque nere verranno convogliate, a spese e cura dell'utente alla relativa rete di fognatura, con le modalità prescritte dal presente regolamento.

E' vietato nel modo più assoluto scaricare acque nere nella fognatura bianca o versarle in pozzi neri a tenuta o pendenti, in vasche di sedimentazione, vasche biologiche di qualsiasi tipo, di interporre fra il fognolo e la rete fognaria pozzetti di decantazione o simili che rallentino il deflusso dei liquami.

Altresì è fatto divieto di effettuare qualsiasi immissione dei liquami predetti in fossati, in canali pubblici o privati.

Art. 15 - SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, GARAGES PUBBLICI E PRIVATI

E' vietato immettere nelle condotte stradali acque provenienti da insediamenti produttivi, se non in via precaria e condizionata a speciale permesso con disciplinare, che l'Autorità Comunale potrà rilasciare e previo motivato parere dell'Ufficio Sanitario e dell'Ufficio Tecnico, a seguito di esami specialistici, e con l'obbligo di osservare, sempre per tali immissioni, le prescrizioni e le condizioni poste dalla legge n. 319 del 10.5.1976 e in particolare degli artt. 12, 13, 14, 15 oltre quelle che l'Autorità stessa troverà opportuno di stabilire caso per caso.

Nella domanda tendente ad ottenere il permesso di scarico in fognatura dovrà essere indicato il numero di operai, i turni di lavoro e loro durata, il tipo di lavorazione, il volume giornaliero delle acque scaricate, la costanza, ritmicità o saltuarietà della portata, le caratteristiche chimiche, fisiche, microbiologiche delle acque che si intendono scaricare, allegare relazioni scritte con prospetto illustrativo dell'impianto di depurazione e quanto indicato all'art. 18 alla fine delle lettere "b".

Si prevede inoltre che:

- a) le acque dovranno avere apposite canalizzazioni ed immissioni nella fogna distinte da quelle che servono alle acque domestiche e cloacali dello stabile e dovranno, prima di uscire dallo stabile, passare in una cameretta facilmente ispezionabile, dalla quale il Comune avrà diritto in qualunque momento di far prelevare dai suoi incaricati campioni delle acque stesse;

b) le acque dovranno, prima dello scarico, essere sottoposte ad un idoneo trattamento, atto, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere dell'Ufficio Comunale di igiene, a renderle innocue tanto ai canali fognari e agli impianti di trattamento, quanto al personale addetto alla fognatura o ai processi di trattamento, e al buon funzionamento dei processi depurativi;

c) gli scoli provenienti da locali adibiti a pubblici garages sono, agli effetti del presente regolamento, assimilati a quelli degli insediamenti produttivi.

Quanto agli scoli provenienti da locali adibiti a garages privati, si applicheranno le disposizioni sopracitate soltanto quando servano a più di 5 automobili.

L'Autorità Comunale potrà imporre ai garages indicati nel precedente capoverso l'installazione di intercettatori di grassi e idrocarburi per evitare l'immissione in rete di materie infiammabili, comunque pericolose o che turbino i normali processi depurativi, "tale trattamento dovrà consentire il raggiungimento dei limiti fissati dalle tabelle A e C della legge n. 319 del 10 maggio 1976".

d) il titolare dell'insediamento produttivo sarà esclusivamente responsabile, verso il Comune e verso terzi, dei danni che per la natura degli scarichi effettuati potessero derivare, e sia tenuto all'immediato rimborso delle spese che il Comune dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura in seguito ai guasti arrecati da tali scarichi industriali, in base alla liquidazione redatta dal Comune, fatto salvo il risarcimento del danno provocato da eventuali sospensioni del servizio;

e) il titolare dell'insediamento produttivo dovrà versare al Comune un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta osservanza delle prescrizioni e degli obblighi imposti dal presente articolo, nella misura che sarà di volta in volta stabilita dal Comune, oltre ad un canone annuo a compenso dei maggiori oneri riscontrati nella depurazione e la cui determinazione avverrà con le modalità più sotto elencate.

La tariffa del detto canone sarà formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura e a quello di depurazione.

La prima parte viene determinata facendo riferimento alla quantità di acque effettivamente scaricate, incluse le eventuali acque di pioggia calcolate in base all'area ed alla natura delle superfici scolanti.

La seconda parte è determinata facendo riferimento alla quantità ed alla qualità delle acque scaricate.

In caso di constatata inosservanza delle suesposte prescrizioni e condizioni, l'Autorità Comunale potrà ordinare la sospen-

sione immediata dello scarico, ed in caso di inadempienza potrà procedere d'ufficio, ai sensi di legge, alla chiusura delle immissioni delle acque dell'insediamento produttivo in fognatura, senza nessuna responsabilità da parte sua per le conseguenze che ne potessero derivare e ponendo a carico del proprietario la spesa relativa, oltre l'integrale risarcimento dei danni recati.

La facoltà di tali immissioni di scarichi di insediamenti produttivi nelle fognature stradali, sarà sempre e in qualsiasi epoca revocabile qualora, pur essendosi osservate le prescrizioni speciali motivi di igiene pubblica e di conservazione della fognatura o dell'impianto di trattamento lo consigliassero a giudizio esclusivo dell'Autorità Comunale. La concessione inoltre cesserà di pieno diritto quando venisse a cessare l'esercizio nello stabile in oggetto dell'insediamento produttivo per il quale fu concessa.

Tanto nel caso di revoca che in quello di cessazione della concessione, nessun diritto potrà essere vantato da parte dello insediamento produttivo interessato verso il Comune, tranne la restituzione del deposito cauzionale ove possibile e dovuto.

#### Art. 16 - STRADE PRIVATE

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili lungo le strade private, che verranno considerate come aree scoperte comuni agli stabili stessi.

I proprietari fronteggianti le strade private dovranno provvedere, nei termini stabiliti dagli artt. 12, 13, 14 e 15 alla fognatura delle strade private.

Ove i proprietari interessati non vi provvedessero nei termini prescritti dai predetti articoli, sarà facoltà del comune di provvedere all'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutte o in parte, prospicienti la strada stessa, tutte le spese relative, comprese le visite tecniche e le spese di progettazione e di direzione dei lavori, in proporzione alle rispettive fronti.

Queste spese dovranno essere rimborsate con le stesse norme previste dagli artt. 4, 6 e 7.

#### CAPO II° - DISPOSIZIONI PER LA FOGNATURA INTERNA DEGLI STABILI - VARIE

#### Art. 17 - PRESCRIZIONI EDILIZIE

Le opere per la canalizzazione interna di uno stabile si considerano opere edilizie soggette alle disposizioni del Regolamento Edilizio o di quello d'Igiene.

#### Art. 18 - PROGETTO

Il progetto di canalizzazione di uno stabile deve essere studiato in base al tipo di fognatura separata servente la zona a secondo i dati forniti dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il progetto stesso, da presentarsi su fogli separati da ogni altro piano o tipo riflettente lo stabile, deve constare:

- 1) di una pianta generale della proprietà, nella scala di almeno 1/500;
- 2) di una pianta di scala 1/100 del piano terreno del fabbricato, con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea, dalla quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti di ispezione, i sifoni ed i dettagli relativi all'immissione nella fogna stradale, nonchè quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
- 3) degli schemi sufficienti a dimostrare lo sviluppo della fognatura nei singoli piani dell'edificio.

#### Art. 19 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile si devono adottare provvedimenti tali che possano ovviare agli inconvenienti che provenissero da un eventuale accesso di pressione nelle colonne montanti.

Le condutture, separate per acque nere e acque bianche, dovranno essere costituite da tubi levigati ed impermeabili. Sono esplicitamente vietate le canne di terra cotta ordinaria.

Sono pure vietati i tappi in gres nelle parti di condotta che possano essere eventualmente soggette a pressione.

I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere, con sicurezza e senza perdita di gas, alle pressioni alle quali potessero essere soggetti per effetto del funzionamento della fognatura.

Nei sotterranei le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento, ed in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro facilmente ispezionabile.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle acque nere in comunicazione con la rete fognaria, dovranno essere provvisti in chiusura idraulica a sifone.

Le colonne raccogliatrici esclusivamente gli scarichi di vari acquai, lavabi e bagni potranno avere un unico sifone al piede.

I tubi principali di scarico per le acque nere prima dell'uscita dello stabile dovranno essere muniti di un pozzetto di ispezione in calcestruzzo con chiusura apribile posto al confine della proprietà privata.

Così pure i tubi principali di scarico, per le acque bianche, prima dell'uscita dallo stabile dovranno essere convogliati di un pozzetto di ispezione in calcestruzzo armato, con chiusino apribile.

I tubi di caduta delle latrine e degli acquai ed i condotti principali della rete di fognatura interna, dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente verticali.

#### Art. 20 - SCARICHI SOTTERRANEI

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

A richiesta del proprietario dello stabile, il Comune potrà concedere l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale, purchè vengano prese tutte le cautele ad evitare rigurgiti.

Per effetto della richiesta fatta, incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al suo stabile ed a terzi per rigurgiti o altro.

#### Art. 21 - VISITA TECNICA

Per gli edifici di nuova costruzione dovrà essere constatata la regolarità della canalizzazione interna a mezzo degli Uffici Tecnici e Sanitari Comunali prima dell'occupazione dello stabile.

Per le canalizzazioni dei fabbricati già esistenti si dovrà fare speciale domanda scritta all'Autorità Comunale entro 15 giorni dall'ultimazione delle opere relative, per ottenere la visita di verifica.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario, od un suo tecnico, col personale operaio necessario, i quali dovranno prestarsi in tutto quanto occorre per la verifica richiesta del funzionario incaricato.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, nonchè alla verifica di un buon funzionamento: ma da ciò non deriverà al Comune nessuna responsabilità. Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzione per la esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione, oppure non avesse potuto aver effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse. Tutte le spese saranno a carico del proprietario.

#### Art. 22 - VISITE D'UFFICIO

L'Autorità Comunale concorderà con il proprietario la data e l'ora del sopralluogo; in caso di rifiuto del proprietario a lasciare libero accesso al rappresentante del Comune, quest'ultimo sarà autorizzato a sospendere l'allacciamento.

#### Art. 23 - LIMITE DELLA CONCESSIONE DI SCARICO

La concessione di scaricare nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale viene richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai tipi depositati presso il Comune. Non potranno quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi e quanto meno di stabili congiunti, ancorchè della stessa proprietà, senza aver prima ottenuto speciale permesso dall'Autorità Comunale.

#### Art. 24 - VARIE

I proprietari degli stabili dovranno denunciare sollecitamente al Comune i trasferimenti di proprietà.

In caso di omissione rimarranno personalmente responsabili verso il comune del pagamento del canone in solido con il solo successore od avente causa.

Alla Ripartizione Finanze è affidata l'organizzazione e la conduzione amministrativa contabile e finanziaria del servizio da realizzarsi sotto la direzione del Ragioniere Capo.

#### Art. 25 - DISPOSIZIONI PRECEDENTI

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni municipali, non conformi a quelle contenute nel presente regolamento.

#### Art. 26 - PENALITA'

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono disciplinate dalle leggi vigenti.

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a far data dal 10 maggio 1978, senza alcuna opposizione.

Dalla Sede Municipale, li 3 giugno 1983

Il Segretario Com.le



---

La deliberazione di approvazione del presente regolamento, in atti al Comitato regionale di Controllo - Sezione di Padova - il 19.5.1978 al n° 4017, è divenuta esecutiva il 13 maggio 1980

Il Segretario Com.le



---

Il regolamento, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 14.5.1980 al 29.5.1980

Dalla Sede Municipale, li 29 maggio 1980

Il Segretario Com.le

